

Art. 72 - Nozione

Complesso delle giornate di corse indette in un determinato periodo da società o Comitati.

La Riunione può essere:

- a) riconosciuta ovvero indetta da una società o Ente riconosciuti;
- b) autorizzata ovvero indetta da Comitati o Enti locali, ai sensi dell'art. 71, sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati e delle disposizioni adottate da questa Amministrazione in materia di antidoping. In tal caso l'Amministrazione procede alla nomina degli incaricati per il controllo sostanze proibite, con spese per tali operazioni totalmente a carico dei Comitati organizzatori o dell'Ente locale;
- c) qualsiasi altra forma di corsa o competizione non ricompresa sub a) e sub b).

Alle Riunioni riconosciute o autorizzate non possono partecipare cavalli di puro sangue che siano stati allontanati, né fantini sospesi o squalificati.

I cavalli che hanno partecipato ad una riunione di corse di cui al punto b), possono essere riammessi a partecipare a corse di cui al punto a), fatta eccezione per le corse handicap, decorso il termine di 15 giorni dall'ultima prestazione effettuata ed a condizione che il proprietario dichiari, al momento dell'iscrizione, che il cavallo ha corso in riunioni autorizzate, specificando il luogo e la data delle ultime due corse autorizzate disputate e presentando idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto controllo delle sostanze proibite.

E' fatto altresì obbligo alle Società di Corse riconosciute diffondere e curare le informazioni relative a tali partecipazioni anche a mezzo stampa.

I cavalli che partecipano ad una riunione di corse di cui al punto c) non possono prendere parte a corse in riunioni di cui al punto a) per un periodo di 24 mesi.

Il cavallo che partecipa a corse in violazione degli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, subisce da parte degli Organi di Disciplina dell'Amministrazione il distanziamento totale e l'allenatore e il proprietario, accertate le rispettive responsabilità, incorrono nell'irrogazione della sanzione della sospensione non inferiore a tre mesi.